

**Oggetto:** Società Rigenia s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in via Xifonia, 231 - Augusta (SR). Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una *Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, con stabilimento sito Area industriale ex ASI in contrada Cusumano, ricadente nel territorio di Augusta (SR) fg. 88 p.lle 162 e 169. Installazione I.P.P.C. categorie 5.1a-b-c e 5.5 dell'allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

**Modifica e aggiornamento del D.D.G n. 446 del 31/03/2017**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente del Servizio

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Vista la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19.9.12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
- Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.M. 05/02/1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e ss.mm.ii. e ai ai successivi D.M. Ambiente 9/1/2003, D.M. Ambiente 27/7/2004, D.M. Tutela del Territorio 5/4/2006, n. 186 ed il DM. n.161 del 10/8/ 2012;
- Visto il D.M. Ambiente del 28/04/1998, n.406, recante il Regolamento di attuazione di direttive dell'Unione Europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- Vista la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/7/1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Vista l’Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
- Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “Norme in materia ambientale” e sss.mm.ii.;
- Visto il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente”;
- Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;

- Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Visto il D.P.Reg. n.8 del 12/3/2021, "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n. 1467 del 21/11/2023 con il quale l'ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Vista la nota prot.1140 del 06/07/2016 con la quale Società IAS S.p.A. gestore dell'impianto consortile, aveva espresso un primo parere favorevole all'allaccio al sistema fognario alla ditta RIGENIA s.r.l. prescrivendo quali limiti tabellari di scarico nell'impianto consortile quelli indicati in tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- Visto il D.D.G. n.446 del 31/03/2017 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata rilasciata alla Ditta Rigenia s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in via Xifonia, 231/ Augusta (SR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una *Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" e trattamento "chimico fisico" codice I.P.P.C. 5.1 e 5.3 con stabilimento sito Area industriale ex ASI in contrada Cusumano, ricadente nel territorio di Augusta (SR) fg. 88 p.lle 162 e 169;*
- Vista la nota prot. n.3139 del 18/11/2019, con la quale l'I.A.S. S.p.A. ha concesso deroga ai limiti della tab. III alla parte V del d. lgs. 152/2006 per l'immissione dei reflui in fognatura esclusivamente per il parametro cloruri a 20.000 mg/l;
- Vista la nota prot. n. 9234 del 20/02/2020, acquisita al prot. DRAR n. 7316 del 20/02/2020, con la quale l'ARPA ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), prodotto da Rigenia S.r.l, introitato al protocollo ARPA al prot. n. 65074 del 02/12/2019, contenente alcune deroghe ai limiti di emissione in fognatura, tra le quali il limite derogato dallo stesso IAS con nota prot. n. 3139 del 18/11/2019 (20.000 mg/l);
- Vista la nota prot. 73867 del 15/12/2020 dell'ARTA – Servizio 1, acquisita al prot. DRAR n. 50827 del 15/12/20, di notifica del decreto assessoriale n.303/Gab del 07/12/2020, con il quale è stata concessa ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. una proroga di 20 (venti)

- mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 per il progetto di cui all'oggetto;
- Vista la nota prot. 1210 del 09/01/2023 dell'ARTA – Servizio 1, acquisita al prot. DRAR n. 537 del 09/01/2023, di notifica il decreto assessoriale n. 1/Gab del 05/01/2023, con il quale ai sensi dell'art. 25 co.5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata concessa una ulteriore proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. adottato con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 per il progetto di cui all'oggetto, in particolare mediante il differimento dal 01/05/2021 al 29/06/2022 della decorrenza della proroga di 20 (venti) mesi già concessa con decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020 come modificato dal decreto assessoriale n. 16/Gab del 25/01/2021;
- Visto il D.A. n. 72/Gab del 05/05/2021, con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha concluso positivamente il procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 alle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti autorizzativi;
- Vista la nota prot. 3533 del 31/01/2022, con la quale il DRAR ha rilasciato il nulla osta con condizioni alla realizzazione dell'impianto, a conclusione del procedimento di verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni AIA di cui al DDG n.446 del 31/03/2017;
- Vista la nota di I.A.S. S.p.A. del 03/08/2023, allegata alla nota prot. n. 3159 del 07/12/2023, con la quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle difformità rilevate tra i limiti di emissione riportati nel PMC rispetto a quelli del provvedimento di AIA;
- Vista la nota di Rigenia S.r.l. S prot. n. 12 del 04/10/2023, in riscontro alla nota I.A.S del 03/08/2023 (allegata alla nota di I.A.S prot. 3159 del 07/12/2023), nella quale, tra l'altro, viene dichiarato che la *deroga concessa alla Rigenia S.r.l. attiene esclusivamente [...] è quella di scaricare il refluo depurato dalla piattaforma con una deroga per i cloruri a 20.000 mg/litro;*
- Vista la nota dell'ARPA acquisita al prot. DRAR n. 47515 del 24/10/2023, con la quale vengono trasmesse osservazioni sul piano di gestione operativa e sul piano di monitoraggio e controllo rev. 2, entrambe datate 12/05/2023;
- Vista la nota di Rigenia S.r.l. acquisita al prot. DRAR n. 53493 del 30/11/2023 di controdeduzioni alle osservazioni sul piano di gestione operativa e sul piano di monitoraggio e controllo effettuate da ARPA (prot. DRAR n. 47515 del 24/10/2023) e con la quale si trasmette contestualmente anche il PMC rev.3 del 12/05/2023;
- Vista la nota di I.A.S S.p.A. prot. n. 3159 del 07/12/2023, indirizzata al Dipartimento dell'Ambiente e inoltrata al DRAR con nota acquisita al prot. n.56081 del 14/12/2023, nella quale la Società, in riferimento all'allaccio al collettore consortile della stessa da parte della Ditta Rigenia s.r.l., chiede agli *uffici in indirizzo se effettivamente, in forza della previsione di cui al predetto punto 34 (rectius punto 33) dell'AIA rilasciata con DDG n.446 del 31/03/2017, le modifiche ai limiti di emissione dei reflui non debbano essere recepite nell'AIA medesima, laddove autorizzate dalle Autorità preposte, compreso il gestore dell'impianto di depurazione, e nonostante la stessa AIA imponga il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 più volte richiamato;*
- Vista la nota prot. n.20 del 27/12/2023, acquisita in pari data al prot. DRAR n.58053, con la quale la Società Rigenia s.r.l., ricostruendo l'iter procedimentale relativo all'impianto in oggetto, conclude che *la richiesta, pertanto, da parte di IAS, contenuta nella nota che si riscontra, appare distonica in riferimento al titolo autorizzativo che non necessita di essere modificato in recepimento della deroga concessa sui cloruri (...) e nella quale la stessa Società ha ribadito che, relativamente alle deroghe riportate nel PMC per gli altri parametri ulteriori rispetto ai cloruri, trattasi di refusi, come dichiarato nella nota prot.n.12 del 04/10/2023;*
- Vista la nota prot. DRAR n.2585 del 12/01/2024, con la quale la Società Rigenia s.r.l. ha comunicato variazioni sociali ai sensi dell'art.86 comma 3 del d. lgs.159/2011;
- Vista la nota prot. DRAR n.4243 del 22/01/2024, con la quale la Società Rigenia s.r.l. ha trasmesso, ai fini dell'accettazione, polizza fuidejussoria relativa alle attività di gestione rifiuti in oggetto;
- Vista la nota prot. DRAR n.5849 del 31/01/2024, con la quale questo Dipartimento, a riscontro delle note IAS.S.p.A. prot.3159 del 07/12/2023 e Rigenia s.r.l. prot.n.20 del 27/12/2023, ha comunicato, tra l'altro, di ritenere opportuno procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

- di cui al DDG n.446 del 31/03/2017, esplicitandone la deroga, esclusivamente sul parametro cloruri (20.000 mg/litro), rispetto ai contenuti della prescrizione n.33 del suddetto decreto, invitando contestualmente la Società a trasmettere documentazione amministrativa;
- Vista la nota prot. DRAR n.6869 del 06/02/2024, con la quale la Società Rigenia s.r.l. a riscontro della nota prot.5849/2024 ha trasmesso la seguente documentazione:
- Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa del 01/02/2024;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in attuazione delle disposizioni ex art.1 comma 9, lettera e) della L.190/2021;
  - Patto di integrità firmato digitalmente.
- Vista la nota di ARPA Sicilia prot.DRAR n. 7103 del 07/02/2024, con la quale è stato approvato con condizioni il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Società Rigenia s.r.l. e nella quale è stata inoltre evidenziata la necessità che l’Autorità Competente chiarisse alcune prescrizioni del provvedimento autorizzativo;
- Vista la nota prot. DRAR n.7618 del 12/02/2024, con la quale questo Dipartimento, con riferimento alla nota di ARPA prot.DRAR 7103/2024:
- ha condiviso le condizioni dettate da ARPA riportate ai punti 13) e 19) della nota prot.7103 del 07/02/2024, ritenendo, pertanto, che le stesse dovessero essere recepite dalla Società Rigenia s.r.l. nel relativo elaborato;
  - ha chiesto ulteriori precisazioni alla Società Rigenia s.r.l., alla luce della nota di ARPA prot.7103/2024, al fine di chiarire ed aggiornare, con specifico provvedimento, i contenuti di alcune prescrizioni del D.D.G. n.446/2017;
- Vista la nota prot. 06 del 14/02/2024 della Società Rigenia s.r.l., acquisita in pari data al prot.DRAR n.8104, con la quale, a riscontro della nota prot.7618/2024, ha trasmesso i chiarimenti richiesti, prendendo atto, altresì, di quanto precisato dal DRAR ai fini dell’aggiornamento dell’AIA;
- Vista la pec della Società Rigenia s.r.l. prot. DRAR n.9182 del 20/02/2024, con la quale, ad integrazione della nota prot n.6/2024 del 14/02/2024, ha ulteriormente precisato quanto segue: *“segnatamente alle osservazioni formulate dalla scrivente in merito alla prescrizione n.82, per rassegnare che i rifiuti contenenti solventi ritirati in impianto ed aventi le caratteristiche meglio precisate nella nota che si integra, necessitano di un passaggio nella Linea 1 al fine di conseguire un duplice obiettivo: verifica analitica preliminare utile a rilevare i parametri di concentrazione e punto di infiammabilità ed equalizzazione dei flussi al fine di omogenizzare i rifiuti liquidi stoccati preliminarmente in appositi serbatoi per il successivo invio al trattamento all'interno della piattaforma secondo gli elaborati progettuali esecutivi ottemperati rif. - schema a blocchi di progetto Elaborato 19.008.E01.0016 del 30/03/2020”*;
- Ritenuto che, alla luce delle precisazioni del DRAR, dei chiarimenti della Società Rigenia s.r.l. e della nota di ARPA di approvazione del PMC con condizioni, sia necessario apportare le seguenti modifiche e aggiornamenti al D.D.G. n.446 del 31/03/2017:
- 1) Le categorie I.P.P.C. dell’allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. autorizzate nell’installazione in oggetto sono: 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.3.a, 5.3.b, 5.5;
  - 2) E’ eliminata l’operazione di smaltimento D14 già autorizzata all’art.3 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017;
  - 3) Con riferimento alla prescrizione n. 33 di cui all’art.5 del D.D.G n.446 del 31/03/2017, relativamente all’immissione dei reflui in fognatura, è consentita la deroga al rispetto alla tabella III dell’Allegato alla parte III del d. lgs. 152/2006 esclusivamente per il parametro cloruri (20.000 mg/l), così come autorizzata dal gestore dell’impianto di depurazione consortile;
  - 4) La prescrizione n.67 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017 è così sostituita: *“I fanghi biologici in ingresso all’impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (> 80% p/p)”*
  - 5) La prescrizione n.82 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017 è così sostituita: *“Sono ammessi all’impianto esclusivamente i rifiuti contenenti solventi che rispettino le seguenti condizioni:*
    - *Solventi clorurati minori di 5 mg/l (parametro di legge allo scarico 2 mg/l)*

- *Solventi con punto di infiammabilità sopra i 60° e a condizione che gli stessi possano essere eliminati con le tecnologie in uso sull'impianto, fermo restando i limiti di legge allo scarico".*

6) I solventi potranno essere ammessi nella linea 2 (trattamento biologico e trattamento chimico-fisico) soltanto dopo le adeguate attività di pretrattamento previste nella linea 1 che li rendano compatibili con trattamenti previsti in progetto;

7) L'elenco definitivo codici EER ammessi in impianto è riportato in allegato al presente decreto;

8) La Società Rigenia s.r.l. è onerata al recepimento delle condizioni nn.13 e 19 della nota di ARPA Sicilia prot.DRAR n.7103 del 07/02/2024 entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, trasmettendo il Piano di Monitoraggio e Controllo opportunamente integrato e modificato al suddetto Ente di controllo, ai fini dell'approvazione definitiva, nonché a questo Dipartimento;

Considerato che in esito alla richiesta di informativa Prefettura di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011, effettuata tramite B.D.N.A. in data 26/02/2024 con prot. n. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0014129\_20240226, decorsi 30 giorni dalla stessa, non sono pervenuti motivi ostativi;

Vista la nota acquisita al prot.15242 del 27/03/2024 con la quale la Società Rigenia s.r.l. ha trasmesso autocertificazione di cui all'art.89 del D. lgs. 159/2011;

Considerato che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la società Rigenia S,r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Vista l'attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii, trasmessa con nota prot. n.6869 del 06/02/2024;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Le categorie I.P.P.C. dell'allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. autorizzate nell'installazione in oggetto sono: 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.3.a, 5.3.b, 5.5.

### **Art. 2**

L'operazione di smaltimento D14, già autorizzata all'art.3 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017, è eliminata.

### **Art. 3**

La prescrizione n. 33 dell'art. 5 del D.D.G n.446 del 31/03/2017, relativamente all'immissione dei reflui in fognatura, è così modificata:

*“Il Gestore deve adeguare gli scarichi alle condizioni dettate dalla nota prot. n. 3139 del 18/11/2019 della IAS S.p.A. società di gestione dell’impianto di depurazione, con concessione della deroga esclusivamente per il parametro **cloruri a 20.000 mg/l** rispetto ai limiti previsti alla tabella III dell’Allegato alla parte III del d. lgs. 152/2006.*

#### **Art. 4**

La prescrizione n.67 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017 è così sostituita: *“I fanghi biologici in ingresso all’impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (> 80% p/p)”*

#### **Art. 5**

La prescrizione n.82 del D.D.G. n.446 del 31/03/2017 è così sostituita:

*Sono ammessi all’impianto esclusivamente i rifiuti contenenti solventi che rispettino le seguenti condizioni:*

- *Solventi clorurati minori di 5 mg/l (parametro di legge allo scarico 2 mg/l)*
- *Solventi con punto di infiammabilità sopra i 60° e a condizione che gli stessi possano essere eliminati con le tecnologie in uso sull’impianto, fermo restando i limiti di legge allo scarico”.*

#### **Art. 6**

A modifica della tabella riportata all’art.4 del D.D.G. n.446 del 31/03/2024, l’elenco definitivo dei codici EER ammessi all’impianto è riportato in Allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 7**

I rifiuti contenenti solventi autorizzati ai sensi del presente decreto potranno essere ammessi alla linea 2 (trattamento biologico e trattamento chimico-fisico) soltanto dopo le adeguate attività di pretrattamento previste nella linea 1 che li rendano compatibili con trattamenti previsti in progetto.

#### **Art. 8**

La Società Rigenia s.r.l. è onerata al recepimento delle condizioni nn.13 e 19 della nota di ARPA Sicilia prot.DRAR n.7103 del 07/02/2024 entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento, trasmettendo il Piano di Monitoraggio e Controllo opportunamente integrato e modificato al suddetto Ente di controllo, ai fini dell’approvazione definitiva, nonché a questo Dipartimento.

#### **Art. 9**

Si dà atto che, oltre i casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

#### **Art.10**

Per quanto non modificato con il presente decreto, restano validi contenuti e prescrizioni del D.D.G. n.446 del 31/03/2017.

#### **Art.11**

La Ditta, prima dell’inizio delle operazioni di esercizio dell’attività autorizzata, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre a questo ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all’Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell’impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento;
- Nominativo del direttore tecnico dell’impianto, con requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell’incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

#### **Art.12**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell’impianto, questa non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente decreto, l’Autorità competente interverrà ai sensi del comma 9 dell’art.29-decies del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo

152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art.13**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art.14**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art.15**

ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art.16**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015. Il presente provvedimento sarà notificato oltre che alle società Rigenia s.r.l, alla Società IAS S.p.A, al Comune di Augusta (SR), al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'A.R.P.A. Sicilia, alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, al Dipartimento Regionale Ambiente , all'ASP SPRESAL di Siracusa, all'ASP SIAV di Siracusa, al Comando Provinciale VV.F. di Siracusa.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

#### **Il Funzionario**

Alessandro Licciardello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

#### **Il Dirigente del Servizio**

Ing. Francesco Arini